

Tabella riassuntiva regimi di compatibilità del congedo parentale – Anno 2026

	Madre Lavoratrice dipendente	Madre Lavoratrice autonoma	Madre Iscritta alla Gestione Separata
Padre Lavoratore dipendente	Complessivamente i genitori hanno diritto a 10 mesi di congedo parentale (<i>elevabili a 11</i>). Di questi sono indennizzati solo 9 mesi entro i 14 anni del minore così ripartiti: * 3 mesi non trasferibili alla madre; * 3 mesi non trasferibili al padre; * 3 mesi in alternativa tra madre e padre. Particolarità: <i>Se la madre usufruisce di soli 3 mesi di congedo parentale e il padre si astiene per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, allora il padre ha diritto non più a 6, ma a 7 mesi di congedo parentale.</i> Indennizzo: * 9 mesi indennizzabili entro i 14 anni del minore <u>senza requisito reddituale</u> suddivisi in 3 mesi all'80% e 6 mesi al 30%; * il 10° mese (e l'eventuale 11°) è indennizzato solo se reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Compatibilità: <i>Il padre può usufruire del congedo parentale in contemporanea al congedo di maternità e al congedo parentale della madre.</i>	Complessivamente i genitori hanno diritto a 10 mesi di congedo parentale (di cui 9 indennizzabili), così suddivisi per ogni minore: * se il padre lavoratore dipendente fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati, 3 mesi all'80% + 3 mesi al 30%); * la madre lavoratrice autonoma può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione convenzionale. N.B. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.	Complessivamente i genitori hanno diritto a 9 mesi indennizzabili di congedo parentale, così suddivisi per ogni minore: * se il padre lavoratore dipendente fruisce di 7 mesi di congedo parentale (di cui 6 indennizzati, 3 mesi all'80% + 3 mesi al 30%); * la madre iscritta alla Gestione Separata può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato al 30% del reddito percepito nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile. In alternativa: * se la madre iscritta alla Gestione Separata fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato al 30% del reddito percepito nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile; * il padre lavoratore dipendente può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato <u>senza requisito reddituale</u> e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che lo stesso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).

Tabella riassuntiva regimi di compatibilità del congedo parentale – Anno 2026

Padre Lavoratore autonomo	Complessivamente i genitori hanno diritto a 9 mesi di congedo parentale, così suddivisi per ogni minore: * se la madre lavoratrice dipendente fruisce di 6 mesi di congedo parentale <i>indennizzati</i>, 3 mesi all'80% + 3 mesi al 30%; * il padre lavoratore autonomo può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale <i>indennizzato al 30% della retribuzione convenzionale</i>. N.B. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi.	I genitori hanno diritto a un massimo di 3 mesi di congedo parentale ciascuno da fruire entro l'anno di vita del minore. Indennizzo: 30% della retribuzione convenzionale, subordinato all'<u>effettiva astensione dell'attività lavorativa</u>. Compatibilità: Il padre può usufruire del congedo parentale in contemporanea al congedo di maternità e al congedo parentale della madre.	Complessivamente i genitori hanno diritto a 9 mesi di congedo parentale, così suddivisi per ogni minore: * se la madre iscritta alla Gestione Separata fruisce di 6 mesi di congedo parentale <i>indennizzati al 30% del reddito percepito nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile</i>; * il padre lavoratore autonomo può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale <i>indennizzato al 30% della retribuzione convenzionale</i>. N.B. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi.
Padre Iscritto alla Gestione Separata	Complessivamente i genitori hanno diritto a 9 mesi di congedo parentale, così suddivisi per ogni minore: * se la madre lavoratrice dipendente fruisce di 6 mesi di congedo parentale <i>indennizzati</i>, 3 mesi all'80% + 3 mesi al 30%; * il padre iscritto alla Gestione Separata può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale <i>indennizzato al 30% del reddito percepito nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile</i>. In alternativa: * se il padre iscritto alla Gestione Separata fruisce di 6 mesi di congedo parentale <i>indennizzato al 30% del reddito percepito nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile</i>; * la madre lavoratrice dipendente può fruire di 3 mesi di congedo indennizzato <i>senza requisito reddituale</i> e di altri 2 mesi non indennizzati (salvo che lo stesso abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).	Complessivamente i genitori hanno diritto a 9 mesi di congedo parentale, così suddivisi per ogni minore: * se il padre iscritto alla Gestione Separata fruisce di 6 mesi di congedo parentale <i>indennizzati al 30% del reddito percepito nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile</i>; * la madre lavoratrice autonoma può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale <i>indennizzato al 30% della retribuzione convenzionale</i>. N.B. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi.	Complessivamente i genitori hanno diritto a 9 mesi indennizzabili di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di vita del minore, così ripartiti: * 3 mesi non trasferibili alla madre; * 3 mesi non trasferibili al padre; * 3 mesi in alternativa tra madre e padre. Indennizzo: 30% del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, <i>percepito nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile</i>. Particolarità: l'indennità per il congedo parentale spetta a condizione che risulti accreditata almeno una mensilità di contribuzione maggiorata dello 0,72% nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile e che sussista l'<u>effettiva astensione dall'attività lavorativa</u>.